


Cocktail di incentivi in azienda

Cumulabili bonus investimenti, Sabatini bis e bonus ricerca

DI CINZIA DE STEFANIS

Il nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali pari al 15% (strumento introdotto dall'articolo 18 decreto-legge n. 91/2014 cd. competitività) è compatibile con la nuova **Sabatini bis** e potrebbe anche coesistere con l'incentivo per le attività di ricerca e sviluppo (dl n. 145/2013). Sul piano storico si può ricollegare alla cosiddetta «**Tremonti-ter**», vale a dire, all'agevolazione agli investimenti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, che si rese operante nel biennio 2009-2010. Ma rispetto alla Tremonti ter il nuovo incentivo presenta una serie di «varianti» sostanziali di portata non marginale. In particolare, i principali elementi di differenziazione riguardano la commisurazione del beneficio non più sull'ammontare lordo dei nuovi investimenti effettuati nel periodo agevolato, ma solo sulla parte che eccede la media degli investimenti effettuati nei precedenti periodi, l'esclusione dal beneficio degli investimenti di costo unitario inferiore a 10 mila euro e la trasformazione del beneficio da variazione in diminuzione del reddito d'impresa in credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e il vincolo di destinazione dei beni alle sole strutture produttive dell'impresa situate sul territorio nazionale. Queste le importanti indicazioni contenute nella circolare di **Confindustria** - area politiche fiscali in merito al credito d'imposta per inve-



La cumulabilità fra i tre incentivi

Sabatini bis	Il credito d'imposta risulta compatibile con la Sabatini (decreto legge n. 69-2013), che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari alle pmi per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.
Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo	Incerta, invece, la compatibilità con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Il dl n. 145/2013 non prevede alcuna incompatibilità con altre agevolazioni applicabili sulle stesse spese. Ma per l'operatività dello strumento si attende il decreto interministeriale contenente i termini e le modalità attuative.
Detrazione per riqualificazione	Non è cumulabile la detrazione d'imposta, per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, con altre agevolazioni fiscali e quindi neanche con il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali.

stimenti in beni strumentali di cui all'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (cd. decreto competitività).

CUMULABILITÀ - La nuova agevolazione si caratterizza, similmente a quella del 2009 (tremonti ter), per essere una misura generale di politica economica, in quanto rivolta potenzialmente a tutte le imprese assoggettate all'imposta sul reddito in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti esteri, senza alcuna distinzione in base alle loro dimensioni, alla forma giuridica o al settore economico di appartenenza. Inoltre, l'agevolazione non prevede distinzioni neanche di carattere territoriale,

applicandosi, in modo uniforme, agli investimenti realizzati su tutto il territorio nazionale o, come più precisamente si esprime il riportato comma 1 dell'art. 18 in commento, «destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato». L'evidenziata natura di misura generale, è subito il caso di rilevare, si riflette sulla cumulabilità del nuovo credito d'imposta con altre eventuali agevolazioni fruibili in contemporanea e aventi ad oggetto, in tutto o in parte, i medesimi investimenti. A questo proposito, si ricorda che, di regola, un'agevolazione costituente misura generale è potenzialmente cumulabile con altri incentivi (fiscali o di altra natura), tanto che essi si qualificano a loro volta come misure generali, tanto che si qualificano come aiuti di Stato; a meno che non sia la stessa legge istitutiva della misura ge-

nerale a prevedere il contrario o a porre limiti massimi di cumulabilità. Non è questo il caso del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (art. 18 del dl n. 91/2014) che, per l'appunto, non prevedendo alcuna specifica regola di incompatibilità, determina la piena (potenziale) cumulabilità dei suoi benefici con quelli derivanti dall'applicazione di altri incentivi (fiscali e non) sui medesimi investimenti. Sarà, dunque, all'interno delle discipline istitutive degli altri incentivi che deve essere, di volta in volta, verificata la presenza di specifiche previsioni di non cumulabilità con altri incentivi.